

# Ordinanza concernente la ripartizione del capitale della Regia federale degli alcool in favore della Confederazione

del 27 marzo 2024 (Stato 1° maggio 2024)

---

*Il Consiglio federale svizzero,*

visto l'articolo 70 capoverso 1 della legge del 21 giugno 1932<sup>1</sup> sull'alcool,  
*ordina:*

## **Art. 1** Ripartizione del capitale

<sup>1</sup> Gli attivi e i passivi della Regia federale degli alcool passano alla Confederazione.

<sup>2</sup> L'eccedenza di attivi passata alla Confederazione è impiegata per il finanziamento dei contributi federali all'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti conformemente agli articoli 103 e 104 della legge federale del 20 dicembre 1946<sup>2</sup> su l'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti nonché all'assicurazione per l'invalidità conformemente all'articolo 78 della legge federale del 19 giugno 1959<sup>3</sup> su l'assicurazione per l'invalidità.

## **Art. 2** Versamento

Il versamento è effettuato il 10 maggio 2024.

## **Art. 3** Abrogazione di altri atti nomativi

Sono abrogate:

1. l'ordinanza del 28 settembre 2018<sup>4</sup> concernente la ripartizione del capitale della Regia federale degli alcool in favore della Confederazione;
2. l'ordinanza del 9 settembre 1998<sup>5</sup> sulle finanze e la contabilità della Regia federale degli alcool.

## **Art. 4** Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° maggio 2024.

RU 2024 129

<sup>1</sup> RS 680

<sup>2</sup> RS 831.10

<sup>3</sup> RS 831.20

<sup>4</sup> [RU 2018 3503]

<sup>5</sup> [RU 1999 1631; 2002 10, II; 2017 5161 all. 2 n. II 9]

